

D.L. 29 marzo 1995, n. 97 (pubblicato nella G.U. n. 77 del 1 aprile 1995 e convertito dalla L. 30 maggio 1995, n. 203): Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in esito al referendum popolare, è stata abrogata la legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo.

1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate "regioni", tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto riguarda la materia dello spettacolo nei limiti, modalità e termini di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo nonché alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse.
4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo viene trasferito in relazione alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 con il consenso dei medesimi, e con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.
5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e del personale trasferito ai sensi del comma 4 senza procedere a nuove assunzioni di personale.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale confluiscono risorse pubbliche versate in apposito capitolo della

entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo stesso. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 39 miliardi per il 1995. Hanno accesso al Fondo con priorità gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità del servizio e all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie. Il Fondo è gestito dalle regioni, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con società ed istituti di credito nazionali e regionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni il 70 per cento del Fondo con criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento turistico e il patrimonio ricettivo esistente. Il rimanente 30 per cento del Fondo è ripartito, con i medesimi criteri, tra le regioni nel cui territorio ricadono le aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1, 2 e 5-b.

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a lire 39 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le disponibilità relative ai finanziamenti di progetti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti disposti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 6.

9. Sino all'approvazione della legge istitutiva del Ministero delle attività produttive, le funzioni in materia di turismo non attribuite alle regioni sono esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (*).

(*) Così sostituito dalla legge di conversione 30 maggio 1995, n. 203. Per la devoluzione al Ministero per i beni e le attività culturali delle attribuzioni di cui al presente articolo vedi l'art. 2, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, riportato alla voce Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 2.

Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport.

1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti e organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

- d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali;
- e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;
- f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- g) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, per i quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
- h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo, ivi comprese quelle promozionali e di alta formazione artistica e tutte le funzioni in materia di spettacolo riservate allo Stato dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto ivi compresa la gestione del Fondo unico per lo spettacolo per la parte assegnata allo Stato;
- i) sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al D.L. 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al D.L. 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 marzo 1987, n. 65, e al D.L. 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 marzo 1988, n. 92, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.

3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

4. Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui al D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, il Dipartimento del turismo esercita altresì le competenze statali nella materia delle agevolazioni alle attività turistico-alberghiere, ferme restando le competenze regionali. Con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verrà data attuazione al presente comma (*).

(5) Così sostituito dalla legge di conversione 30 maggio 1995, n. 203.

Art. 3.

Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo.

1. In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa con

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari, si procede a:

a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati (musica, danza, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. I membri dei predetti comitati non possono rimanere in carica più di tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. I membri dei comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria;

b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi dei suddetti enti si procederà solo dopo il riordino degli enti stessi;

c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente teatrale italiano con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici.

2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali, della danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la qualità, l'interesse nazionale così come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della L. 30 maggio 1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa (1).

2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere (1).

3. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal

presidente della giunta provinciale di Bolzano e dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale e dalla giunta regionale. Il parere ed il nulla osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni del film in lingua tedesca e in lingua francese.

4. La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, e dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7.

5. I produttori, i distributori o i concessionari televisivi possono richiedere, ai sensi della L. 21 aprile 1962, n. 161, il nullaosta per la trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione, fuori della fascia oraria di cui al comma 4. Qualora non si siano avvalsi di tale facoltà, il garante per la radiodiffusione e l'editoria, d'ufficio o su motivata denuncia, su conforme parere delle commissioni di cui agli artt. 2 e 3 della L. 21 aprile 1962, n. 161, se accerta la violazione del divieto di cui al comma 4 applica nei confronti del concessionario, le sanzioni di cui all'art. 31, comma 3, della L. 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

6. Il regolamento di attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, nonché di adeguamento del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, è emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il garante per la radiodiffusione e l'editoria nonché le competenti commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento. Per i fini di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, la composizione delle sezioni della commissione, di cui all'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è integrata da ulteriori due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative (2).

7. [Ai fini di una maggiore tutela dei minori e delle famiglie, anche in tema di programmazione televisiva, all'articolo 2, secondo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ciascuna sezione è composta da un docente di diritto in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva in servizio o in quiescenza, da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi e autori, da quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni più rappresentative, nonché da due rappresentanti delle categorie di settore; per ogni membro effettivo è nominato un supplente". Fino all'insediamento delle commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962, nella nuova composizione restano in carica le commissioni già nominate. Il quarto comma dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 161 del 1962 sono abrogati. Al secondo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 161 del 1962, le parole: "di voti" sono sostituite dalle seguenti: "dei componenti". A tutela degli animali utilizzati in riprese filmate e in applicazione dell'articolo 727 del codice penale, le commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962 sono integrate, per il solo esame delle produzioni che utilizzino in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni più rappresentative per la protezione degli animali; per ogni membro effettivo è nominato un supplente] (3).

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con l'osservanza degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari paesi e secondo criteri di economicità, utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal fine l'ENIT è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo criteri di economicità e funzionalità, con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero, nonché a costituire società, anche con soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione turistica;

b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale con criteri di efficienza e di funzionalità, disponendo il trasferimento del personale in esubero con le modalità previste dall'articolo 5;

c) attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio nazionale, nonché per la predisposizione, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di promozione turistica;

d) previsione della possibilità di costituzione o di partecipazione a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di programma anche al fine di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da tre esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.

10. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo e da un rappresentante delle regioni; per ogni membro effettivo è previsto un supplente.

11. I membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.

12. Gli articoli 9, 12, commi 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono abrogati. Le funzioni già attribuite all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono esercitate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

13. Fino alla costituzione del collegio dei revisori di cui al comma 10 resta in carica il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292 (4).

(1) *Comma aggiunto dall'art. 1, comma 71, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.*

(3) *Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.*

(4) *Così sostituito dalla legge di conversione 30 maggio 1995, n. 203. Le disposizioni per l'attuazione dell'art. 4 sono state emanate con D.P.C.M. 9 agosto 1996, n. 483.*

Art. 4.

Contributi in conto interessi.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, è istituito un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ricevono contributi statali da almeno quattro anni. La disponibilità del Fondo è costituita mediante individuazione delle risorse nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, ed anche avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

2. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, sono disposti i criteri, le modalità ed i requisiti per l'accesso al Fondo di cui al comma 1 (1).

(1) Articolo così sostituito prima dalla legge di conversione 30 maggio 1995, n. 203, e poi dall'art. 7, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

Art. 5.

Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, in servizio alla data del 1° luglio 1994 presso i Dipartimenti del turismo e dello spettacolo, istituiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 che non sia stato trasferito ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 è trasferito con decorrenza dalla stessa data presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e inquadrato ai sensi del presente decreto in appositi ruoli transitori separati da quelli della Presidenza stessa. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di inquadramento. Le dotazioni organiche definitive dei ruoli di cui al presente comma saranno determinate secondo le procedure prescritte per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al personale trasferito che risultasse eventualmente in esubero si applicano le procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993 (1).

(1) Così sostituito dalla legge di conversione 30 maggio 1995, n. 203.

Art. 6.

Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria.

1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, nonché del personale di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto e dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.

4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti (1).

(1) Così sostituito dalla legge di conversione 30 maggio 1995, n. 203.

Art. 7.

Adeguamento della legislazione in materia alberghiera.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:

a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso. La cubatura minima delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto della superficie minima, come definita dalla presente lettera, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle stanze d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975 (1);

b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;

c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.

2. (2).

3. (3).

4. (4) (5).

(1) Gli ultimi due periodi della lett. a) sono stati aggiunti dall'art. 16, L. 7 agosto 1997, n. 266.

(2) Sostituisce il comma 1 dell'art. 109, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

(3) Sostituisce il comma 4 dell'art. 109, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

(4) Così sostituito dalla legge di conversione 30 maggio 1995, n. 203.

(5) Sostituisce il comma 3 dell'art. 109, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 8.

Disposizioni previdenziali per l'attività di affittacamere.

1. Le persone che esplicano l'attività di affittacamere di cui al nono comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono soggette a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Art. 9.

Agevolazioni per le attività dello spettacolo.

1. L'agevolazione prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativamente a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo, di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

2. Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, è fissato, per le attività dello spettacolo, al 30 giugno 1995.

3. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle prime due rate del condono previdenziale di cui al comma 1 e della prima rata del condono previdenziale di cui al comma 2 è da intendersi sostitutivo della liberatoria da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.

4. Analogamente a quanto previsto dal comma 3, in caso di rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente dovute è da intendersi sostitutivo della liberatoria, ai fini della liquidazione delle sovvenzioni (1).

(1) Così sostituito dalla legge di conversione 30 maggio 1995, n. 203.

Art. 10.

Disposizioni particolari.

1. (1).

2. (2).

3. (3).

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purché sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocimento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di concessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.

5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'art. 3 della L. 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. [Gli enti e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono stipulare nei limiti delle disponibilità di bilancio e sentito il parere del Ministro del tesoro, contratti aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello che sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto] (4). Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresì, nei limiti delle disponibilità di bilancio, stipulare contratti di prestazione professionale sulla base delle modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti, direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti; detti contratti possono essere stipulati direttamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsì, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per l'anno 1995 è fatto divieto agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Per l'anno 1995 è consentita agli enti pubblici del settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'assunzione di personale a tempo determinato anche con mansioni amministrative esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione di manifestazioni ufficiali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro.

6. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a.

7. (5).

8. (6).

9. (7).

10. (8).

11. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione precedentemente esercitata.

12. (9).

13. (10).

14. Gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, riguardano anche la realizzazione di nuove strutture che qualifichino l'offerta ricettiva regionale, ove tale

inclusione sia prevista nei programmi predisposti dalle regioni interessate ai sensi del comma 8 del citato articolo 1.

15. Per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia, è concesso, in favore dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Entro il 30 aprile 1996, l'Ente è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere, una relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (11).

(1) *Sostituisce il comma 6 dell'art. 2, D.L. 4 novembre 1988, n. 465.*

(2) *Sostituisce il comma 4 dell'art. 4, L. 4 novembre 1965, n. 1213.*

(3) *Modifica il comma 4 dell'art. 30, L. 4 novembre 1965, n. 1213.*

(4) *Periodo abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 134, riportato alla voce Teatri.*

(5) *Aggiunge il comma 3-bis all'art. 4 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.*

(6) *Modifica il comma 4 dell'art. 27, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.*

(7) *Modifica, inserendo due periodi, dopo il primo, il comma 4 dell'art. 17, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.*

(8) *Modifica il comma 5 dell'art. 17, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, riportato alla voce Cinematografia.*

(9) *Aggiunge il comma 6-bis all'art. 17, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.*

(10) *Modifica il comma 9 dell'art. 11, L. 4 novembre 1965, n. 1213.*

(11) *Così sostituito dalla legge di conversione 30 maggio 1995, n. 203.*

Art. 11.

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

1. Al comma 2 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato".

2. (1).

(1) *Sostituisce il comma 3 dell'art. 17-ter, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.*

Art. 12.

Promozione del turismo giovanile.

1. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), il Centro turistico studentesco e giovanile (CTS) e il Touring club italiano (TCI), per la rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo giovanile da essi perseguito, sono ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390 (1).

(1) *Così sostituito dalla legge di conversione 30 maggio 1995, n. 203.*

Art. 13.

Entrata in vigore.

1. *Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.*